


Del. e. c. n. 31



# *Comune di Rose*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.31 del 29.07.2019

# INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Organi della Consulta Giovanile
- Art. 3 Composizione dell'Assemblea
- Art. 4 I membri dell'Assemblea
- Art. 5 Compiti dell'Assemblea
- Art. 6 Convocazione dell'Assemblea
- Art. 7 Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea
- Art. 8 Pubblicità delle sedute
- Art. 9 Il Collegio dei Portavoce
- Art. 10 Elezione dei membri del Collegio dei Portavoce
- Art. 11 Convocazione del Collegio dei Portavoce
- Art. 12 Validità delle sedute e delle deliberazioni del Collegio dei Portavoce
- Art. 13 Modifiche dello Statuto
- Art. 14 Regolamento interno
- Art. 15 Sede e mezzi
- Art. 16 Disposizioni finali

## **Art. 1 - (Finalità)**

1. Al fine di favorire la partecipazione dei giovani residenti nel Comune di Rose alla definizione delle scelte a loro rivolte, l'Amministrazione Comunale si dota e si avvale della Consulta Giovanile Comunale.

2. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla vita del Comune ed è un organo principalmente consultivo e propositivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale. La Consulta, pertanto, ha come scopi generale quelli di fornire sostegno al mondo giovanile, favorire la partecipazione dei giovani alla vita della società comunale, contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale, di favorire l'aggregazione giovanile e contrastare i fenomeni di disagio giovanile.

Essa, tra l'altro:

- a) esprime pareri richiesti dal Consiglio Comunale e/o dall'Amministrazione Comunale;
- b) formula proposte al Consiglio Comunale e/o all'Amministrazione Comunale;
- c) elabora progetti e programma attività proprie nei vari settori di interesse giovanile (scuole, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, servizio di leva e servizio alternativo di leva, ambiente, vacanze e turismo);
- d) promuove dibattiti, ricerche ed incontri;
- e) promuove rapporti permanenti con le consulte e i forum presenti a livello provinciale, regionale e nazionale;

3. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia e si avvale dell'operato del Sindaco e del delegato alle politiche giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento all'interno del consiglio comunale.

## **Art. 2 (Organi della Consulta Giovanile)**

Sono organi della Consulta Giovanile:

- a) l'Assemblea;
- b) il Collegio dei Portavoce;

## **Art. 3 (Composizione dell'Assemblea)**

1. Fanno parte dell'Assemblea della Consulta Giovanile tutti i giovani residenti o domiciliati in Rose, di età compresa tra il 16° ed il 30° anno, che ne fanno richiesta e vogliono operare per il perseguimento degli obiettivi associativi.

2. Il Sindaco, o un suo delegato, entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, pubblica apposito avviso con il quale invita i giovani residenti nel comune di Rose di età compresa tra i 16 e i 30 anni a presentare la propria candidatura per la nomina a componente dell'Assemblea.

3. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della Giunta Municipale, sulla base delle richieste pervenute.

4. È prevista, inoltre, la predisposizione di un albo della consulta giovanile contenente le generalità dei componenti l'assemblea (nome, cognome, data di nascita), gestito dal Collegio dei Portavoce con il compito di aggiornare trimestralmente la composizione della consulta in caso di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo ai sensi del presente regolamento.

5. L'Amministrazione Comunale è membro di diritto della Consulta nella persona del Sindaco o del delegato alle politiche giovanili, e partecipa ai lavori dell'assemblea ma senza diritto di voto.

6. La partecipazione alla Consulta è gratuita e volontaria e di norma non dà diritto a rimborsi.

#### **Art. 4 (I membri dell'Assemblea)**

1. I membri dell'assemblea non possono avere superato il 30° anno di età.

2. Se ciò avviene decadono dalla carica di membri della Consulta Giovanile salvo mantenere la nomina fino alla scadenza da un mandato o specifico incarico ricevuto all'interno della Consulta.

3. Si decade dalla qualità di membro dell'Assemblea in caso di tre assenze consecutive non giustificate.

4. Non è ammesso il voto per delega.

#### **Art. 5 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea è organo centrale della Consulta Giovanile. Ad essa spettano tutte le attribuzioni che spettano alla Consulta Giovanile ad eccezione dei compiti specifici propri del Collegio dei Portavoce. Essa:

a) elegge tra i propri membri il Collegio dei Portavoce;

b) fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi;

c) garantisce una concreta partecipazione alla vita amministrativa, politica, sociale e culturale dei giovani;

d) mette a disposizione dell'Amministrazione ogni contributo di proposte e di idee relative al mondo giovanile.

#### **Art. 6 (Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea è convocata dal Collegio dei Portavoce:

- di propria iniziativa;

- su richiesta di 1/3 dei membri della Assemblea;
  - su richiesta del Sindaco e/o del delegato alle politiche giovanili.
2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria periodicamente, di norma almeno una volta al mese.
  3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa, per il tramite del 'Gruppo Giovani Rose' secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.
  4. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea tramite avviso con almeno 24 ore di anticipo.
  5. La prima riunione è indetta e presieduta dal Sindaco o dal delegato alle Politiche Giovanili.

#### **Art. 7 (Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)**

1. Le sedute sono valide se presente, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea.
2. In seconda convocazione, che deve avvenire non prima di trenta minuti e non oltre un'ora dalla prima convocazione, la seduta è valida se sono presenti 1/3 dei componenti.
3. Le deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta.
4. E' necessaria la maggioranza dei 2/3 dei presenti per formulare proposte di modifica del presente Statuto ai sensi dell'art. 13.
5. E' necessaria la maggioranza assoluta dei presenti per il varo e/o la modifica di eventuali regolamenti interni ai sensi dell'art. 14.

#### **Art. 8 (Pubblicità delle sedute)**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Il pubblico non può prendere parte né alla discussione né alla votazione.
2. Possono prendere parte alla discussione in assemblea i rappresentanti delle associazioni culturali, sportive, di volontariato, politiche, sindacali e di protezione civile presenti sul territorio di Rose, che ne facciano espressa richiesta, attraverso un delegato con età compresa tra 18 e 30 anni.

#### **Art. 9 (Il Collegio dei Portavoce)**

1. Il Collegio dei Portavoce è composto di n° 5 membri eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'art.10;
2. I membri del Collegio dei portavoce devono aver compiuto il 18° anno di età.

3. Il Collegio dei Portavoce dura in carica un anno ed i suoi membri non sono immediatamente rieleggibili.

4. Svolge i seguenti compiti:

- a) forma l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea, coordinandone i lavori;
- b) assume la rappresentanza formale della Consulta Giovanile, in particolare nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta.
- c) esegue le delibere dell'Assemblea;
- d) gestisce le risorse secondo gli indirizzi dell'Assemblea;
- e) svolge una funzione di tramite e collegamento tra Amministrazione Comunale e Consulta Giovanile;
- f) aggiorna periodicamente l'Albo dei partecipanti alla Consulta Giovanile.

#### **Art. 10 (Elezioni dei membri del Collegio dei Portavoce)**

1. I 5 membri del Collegio dei Portavoce vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa dei presenti.
2. Ogni membro dell'Assemblea ha diritto di esprimere un'unica preferenza.
3. In caso di dimissioni e decadenza da cariche elettive della Consulta Giovanile si procederà alla nomina del primo dei non eletti.
4. Il Collegio dei Portavoce resta in carica un anno. Il Collegio provvede a convocare l'Assemblea per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni dalla scadenza.

#### **Art. 11 (Convocazione del Collegio dei Portavoce)**

1. Il Collegio dei Portavoce è convocato:
  - di propria iniziativa, su richiesta della maggioranza dei membri;
  - su richiesta del Sindaco o del delegato alle politiche giovanili.
2. In caso di indisponibilità a partecipare, il componente del Collegio dei Portavoce giustificherà la propria assenza ad un qualunque componente del Collegio stesso.
3. Se un componente è stato assente ingiustificato per più di 3 riunioni consecutive decade dalla carica.

#### **Art. 12 (Validità delle sedute e delle deliberazioni del Collegio dei Portavoce)**

1. Le sedute sono valide se sono presenti almeno tre membri.
2. Le deliberazioni sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.

### **Art. 13 (Modifiche dello Statuto)**

1. Lo Statuto della Consulta giovanile può esser modificato dal Consiglio Comunale con propria delibera previo parere obbligatorio, ma non vincolante, della Assemblea della Consulta.
2. La Consulta Giovanile può proporre modifiche dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei presenti dell'Assemblea.

### **Art. 14 (Regolamento interno)**

La Consulta Giovanile può dotarsi di un proprio regolamento interno, integrativo del presente Statuto e non in contrasto con i principi di esso, approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti l'assemblea.

### **Art. 15 (Sede e mezzi)**

1. E' sede della Consulta Giovanile il Palazzo Comunale nei cui locali si svolgono le riunioni degli organi della Consulta stessa, tuttavia l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di concedere altre sedi.
2. Il Collegio dei Portavoce deve comunque garantire il rispetto e l'integrità della struttura messa a disposizione dall'Amministrazione.
3. La consulta giovanile si avvale, per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale nei limiti delle proprie disponibilità.

### **Art. 16 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e alle disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto Comunale.